Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 settembre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA . Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA . Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 911.

Nuova denominazione della Fondazione « Pro Juventute ».

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, la Fondazione « Pro Juventute » assume la denominazione di « Fondazione pro Juventute don Carlo Gnocchi ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 43. — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ostuni.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ostuni, costituito per legge di quaranta membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da sedici consiglieri delle correnti politiche di centro, da quindici delle correnti politiche di destra e da nove di quelle di sinistra

Pur essendo mancata, dato siffatto risultato elettorale, la decisa prevalenza numerica di una corrente politica, tuttavia, in base ad intese occasionali, si potè addivenire alla nomina del sindaco ed alla formazione della Giunta municipale, l'uno e l'altra appartenenti alla corrente di centro.

Peraltro, la precarietà degli Organi di amministrazione si manifestò fin dall'inizio, tant'è che, dopo breve tempo, il sindaco rassegnò le dimissioni

Dopo una parentesi piuttosto travagliata, si potè giungere, nel novembre 1957, alla elezione di un nuovo sindaco nella persona dell'insegnante Ciraci.

Ma lo stato di latente crisi, correlativo alla mancanza nella compagine consiliare di una decisa maggioranza, ebbe nuovamente ad assumere aspetti concreti in occasione della presentazione del progetto di bilancio per il 1958 (adunanza del 5 febbraio 1958), la cui discussione veniva subordinata, sia dai gruppi di destra che da quelli di sinistra, ad una aperta qualificazione della Giunta minoritaria in carica, il che ne provocò le dimissioni

Si addivenne, quindi, alla formazione di una nuova Giunta, definita « d'emergenza » nella quale erano rappresentate le varie correnti politiche operanti nel Consiglio.

Senonchè anche tale soluzione si dimostrò ben presto insostenibile, tanto che, in breve tempo, intervennero le dimissioni del sindaco e degli assessori di centro e, successivamente, di quelli della sinistra.

In seduta 30 aprile 1958 il Consiglio procedeva alla sostituzione dei dimissionari, rieleggendo alla carica di sindaco lo stesso Ciraci e completando la Giunta con assessori della corrente di centro.

Tuttavia — pur essendosi ridotto il numero di forze politiche rappresentate nella Giunta — non si eliminava, in tal modo, la sostanziale incompatibilità tra elementi politicamente eterogenei, talchè il sindaco e gli assessori neo-eletti rassegnavano le proprie dimissioni, riaprendo la crisi che non è stata più superata e che ha, quindi, paralizzato la funzionalità del Consiglio e dell'intera Amministrazione, con grave pregiudizio per gli interessi della collettività amministrata

Sta di fatto che, dopo varie difficoltà, veniva indetta, per il 1º luglio, la convocazione del Consiglio: ma, nell'ordine del giorno, l'argomento inerente alla accettazione delle dimissioni ed alle relative sostituzioni dei dimissionari, anzichè precedere, come ovviamente avrebbe dovuto, ogni altro affare, veniva posposto a dieci argomenti di ordinaria amministrazione, tra i quali, inoltre, non era stata compresa, pur essendo oramai inoltrato l'esercizio finanziario, la discussione del bilancio.

In tale stato di cose, allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 28 giugno 1958 (anteriore alla data di convocazione del Consiglio), riepilogate le fasi della crisi che travagliava la civica Amministrazione, da tempo mancante del sindaco e, in parte, della Giunta, diffidava formalmente il Consiglio comunale, agli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, alla rigorosa osservanza degli adempimenti obbligatori per legge, inserendo, inoltre, d'ufficio, fra gli oggetti all'ordine del giorno della seduta consiliare, la discussione del bilancio

Ma neanche tale deciso intervento dell'autorità prefettizia sortiva alcun effetto, in quanto il Consiglio comunale, riunitosi il 1º luglio, non poteva adottare alcuna deliberazione per mancanza del numero legale

Una ulteriore adunanza consiliare veniva fissata per il 10 luglio; ma' anche in questa occasione il Consiglio dava ulteriore conferma dello stato di crisi esistente nella sua compagine, in quanto eleggeva di nuovo alla carica di sindaco lo stesso Ciraci che, però, consapevole della impossibilità di formare una Giunta omogenea ed efficiente, dato l'atteggiamento intransigente degli opposti schieramenti, annunciava, seduta stante, le sue definitive dimissioni.

In tale seduta, i vari gruppi consiliari rendevano esplicita ammissione dello stato di completa paralisi del Consiglio comunale nel quale, l'irrigidimento nelle proprie posizioni delle varie correnti, aveva creato una situazione di insanabile crisi

Il prefetto, pertanto, ritenuto ormai vano ogni ulteriore tentativo, inteso alla ricostituzione degli Organi di amministrazione, mentre, da un lato, ha proceduto alla nomina di un commissario per la compilazione e l'approvazione del bilancio 1958 — essendo indilazionabile siffatto adempimento — ha, dall'altro, proposto lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, a norma dell'art 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2839

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Ostuni, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente, di far luogo al provvedimento proposto

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S V Ill ma, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ostuni ed alla nomina di un commissario, per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del vice prefetto dottor Gaetano Brancia.

Roma, addì 1º settembre 1958

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Ostuni, per insanabili contrasti interni, non ha provveduto ad eleggere il sindaco e parte della Giunta, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839; il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modifiche;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ostuni è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione dell'Ente è affidata al vice prefetto dott. Gaetano Brancia.

Al predetto sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(4907)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1958.

Istituzione di una Agenzia consolare in Winterthur (Svizzera) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Zurigo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Winterthur (Svizzera) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Zurigo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1958

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1958
Registro n. 107, foglio n. 23. — BAGNOLI

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1958.

Istituzione di una Agenzia consolare in Forbach (Francia) alle dipendenze del Consolato d'Italia in Metz.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Forbach (Francia) alle dipendenze del Consolato in Metz.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1958

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1958
Registro n. 107, foglio n. 28. — BAGNOLI

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1958.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 della legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'E.N.A.M., ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1954, col quale venne nominato il Collegio dei revisori dei conti dello Ente nazionale di assistenza magistrale per il triennio 1° marzo 1954-28 febbraio 1957;

Considerato che il predetto Collegio dei revisori dei conti è stato trattenuto in carica per i compiti di propria competenza in attesa dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1957, n. 93, e allo espletamento delle conseguenti formalità;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e della Corte dei conti;

Ritenuta l'opportunità di confermare quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno a detto Collegio il comm. rag. Casu Antonio, ispettore superiore di ragioneria a riposo del Ministero medesimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale è così costituito:

1) Casu comm. rag. Antonio, ispettore superiore di ragioneria a riposo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

2) Di Bella dott. Carmelo, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
3) Casaburi dott. comm. Ennio, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza della Corte dei conti medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1958

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1958
Registro n. 46 *Pubblica istruzione, foglio n* 93

(4950)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1958.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore:

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, i tassi di premio presentati dal l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, relativi alla seguente tariffa di assicurazione approvata con decreto Ministeriale 21 maggio 1958:

Polizza della casalinga, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita al 60° anno di età della beneficiaria-assicurata, con rimborso di una quota parte dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 28 agosto 1958

p. *Il Ministro*: Micheli

(4923)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1958.

Segni caratteristici dei nuovi tagli delle cartelle al portatore del Prestito nazionale « Rendita 5 % - 1935 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172, del 12 successivo, concernente i segni caratteristici delle cartelle del Prestito nazionale Rendita 5 % - 1935;

Considerato che per il Prestito suddetto esistono già i titoli al portatore del capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila e centomila;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del Prestito nazionale « Rendita 5 % », creato con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118, dei tagli da lire 500.000 e 1.000.000 di capitale nominale, istituiti con la legge 18 marzo 1958, n. 241, da rilasciare per operazioni ordinarie, hanno gli stessi segni caratteristici di quelle degli altri tagli dello stesso Prestito fissati con il decreto Ministeriale 2 luglio 1956, salvo le varianti appresso indicate.

Art. 2.

Nel corpo della cartella al di sotto della leggenda « Il Direttore Generale », verso destra, è riportata quella « Il Direttore di Divisione » in luogo dell'altra « Il Capo Divisione » esistente nelle cartelle dei tagli in circolazione.

Art. 3.

Le cartelle al portatore dei due nuovi tagli, a norma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1957, n. 752, non hanno matrice; esse non recano, conseguentemente, la lista di separazione del corpo della cartella dalla matrice, di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1956, menzionato nelle premesse.

Art. 4.

Le cartelle dei due nuovi tagli sono stampate, in colore rosso porpora per il taglio del capitale nominale di lire 500.000, ed in colore giallo arancio per quello del capitale nominale di lire 1.000.000, con tonalità più chiara nel rovescio.

Art. 5.

I campioni delle cartelle di cui agli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione del Ministro per il tesoro, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante. Essi recano unite trentasette cedole semestrali, da quella n. 4, di scadenza 1° luglio 1958, a quella n. 40, di scadenza 1° luglio 1976.

Il numero di iscrizione, la decorrenza del godimento, la data di rilascio, il numero di posizione e le firme a fac-simile vengono indicati in occasione dell'esecuzione delle operazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1958

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1958
Registro n 23 *Tesoro, foglio n.* 380. — Caputo

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1958.

Segni caratteristici dei nuovi tagli delle cartelle al portatore del Prestito redimibile 3,50 % - 1934.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109, del 12 maggio 1949, concernente i segni caratteristici dei nuovi titoli al portatore e nominativi del Prestito redimibile 3,50 %-1934;

Considerato che per il Prestito predetto esistono già i titoli al portatore del capitale nominale di lire cinque mila, diecimila, ventimila, cinquantamila e centomila;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del Prestito redimibile 3,50 %, emesso in forza del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, modificato con decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 272, dei tagli da lire 500.000 e 1.000.000 di capitale nominale istituiti con la legge 18 marzo 1958, n. 241, da rilasciare per operazioni ordinarie, hanno gli stessi segni caratteristici di quelli degli altri tagli dello stesso prestito, fissati con il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, salvo le varianti appresso indicate.

Art. 2.

Nel corpo del titolo, al di sotto della leggenda « Il Direttore Generale », verso destra, è riportata quella « Il Direttore di Divisione », in luogo dell'altra « Il Capo Divisione » esistente nei titoli dei tagli in circolazione.

Art. 3.

Negli appositi spazi circolari a linee ondulate, esistenti agli angoli inferiori del prospetto del corpo del titolo, sono impressi, a sinistra, il bollo a secco con l'emblema dello Stato con intorno la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano », e, a destra, il bollo fiscale.

Art. 4.

I titoli al portatore dei due nuovi tagli, a norma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1957, n. 752, non hanno matrice; essi non recano la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano » esistente, nei titoli dei tagli di cui al predetto decreto Ministeriale 8 aprile 1949, lungo la lista di separazione del corpo del titolo dalla matrice.

Art. 5.

I titoli dei due nuovi tagli sono stampati, su carta filigranata di colore avana, per il taglio del capitale nominale di lire 500.000 in rosso-porpora e per il taglio del capitale nominale di lire 1.000 000 in giallo-arancio, con tonalità più chiara nel rovescio.

Art. 6.

I campioni dei titoli al portatore di cui agli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione del Ministro per il tesoro, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante. Essi recano unite nove cedole semestrali, da quella n. 48, di scadenza 1° luglio 1958, a quella n. 56, di scadenza 1° luglio 1962.

Il numero di iscrizione, la decorrenza del godimento, la data di rilascio, il numero di posizione e le firme a fac-simile vengono indicati in occasione dell'esecuzione delle operazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1958
Registro n 23 *Tesoro, foglio n* 379. — CAPUTO

(5010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Bergamo ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto n. 330/260 in data 12 agosto 1958 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'Ospedale maggiore di Bergamo viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(4981)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Berdin Egidio, già esercente in Vicenza, via Marosticana n. 105.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 157-VI.

(4836)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 2 maggio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso il posto fonotelegrafico comunale di Tremauriello (Avellino) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Castelvetere sul Calore.

(4957)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 agosto 1958, i poteri conferiti al rag Azelio Masini, commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1958.

(4956)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento giuridico quale consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di irrigazione « Vasi Musia e Musiolo », con sede in Brescia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1958, registro n 13, foglio n. 28, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stata riconosciuta ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio di irrigazione « Vasi Musia e Musiolo », con sede in Brescia.

(4854)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della predetta legge n. 156, viene altresì disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità Lire	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione, (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156		
				N.	Data	N.	Data			Riferimenti	Errata	Corrige
	Ente Puglia e Lucania											
1	B A U L A' DE COULOMBIERS Maria fu Leopoldo, maritata DE FRAGUIER	Palazzo San Gervasio	268.21.45	3007	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	16- 8-53	17.424.204 (1)	Intestazione ditta.	BOULÀ DE COULOMBIERS Maria fu Leopoldo, maritata DE FRAGNIER	BAULÀ DE COULOMBIERS Maria fu Leopoldo, maritata DE FRAGUIER
										Fgl. 1, part. 1 reddito dominicale	L. 12.051 —	L. 12.051,91
2	GRAZIANI Luigi fu Achille e GRAZIANI Achille di Luigi	Termoli	103.53.62	4143	28-12-52	19 s.o. 1	24- 1-53	16- 8-53	10.599.762			
3	MASSELLI Alfonso fu Antonio	San Severo	54.46.08	3431	18-12-52	14 s.o. 2	19- 1-53	11- 6-53	6.088.714			
4	RAPOLLA Maria-Rosaria fu Vito	Venosa	1021.19.28	517	14- 5-52	120 s.o.	24- 5-52	16- 8-52	63.096.184	Fgl. 14, part 81, superficie	Ha. 0.7.60	Ha. 0.07.60
5	SACCO Umberto fu Nicola . .	Torremaggiore	27.51.27	2202	19-11-52	295 s.o. 1	20-12-52	16- 8-53	2.662.035			

(1) Tale indennizzo non comprende la particella 10 del foglio 1, per la quale sarà provveduto successivamente

Roma, addì 2 settembre 1958

Visto, p *Il Ministro* DATO

(4850)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Ai sensi dell'art 5, comma primo della predetta legge n 156 viene altresì, disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse puo ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità Lire	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156) Riferimenti	Errata	Corrige
	Opera valorizzazione Sila											
1	BARRACCO Alfonso fu Enrico	Isola Capo Rizzuto	(1)	513	25- 7-50	170 s.o.	27- 7-50	1- 9-50	11.244.735			
2	BARRACCO Luigi fu Roberto, usufruttuario e figlio Roberto, proprietario	Belcastro	(1)	511	25- 7-50	170 s.o.	27- 7-50	27- 9-50	107.036			
3	BARRACCO Roberto fu Luigi	Cutro	236.11.30	502	5- 6-51	155 s.o.	10- 7-51	1- 9-51	8.818.827			
4	BARRACCO Roberto fu Luigi	Isola Capo Rizzuto	79.83.90	863	12- 8-51	211 s.o.1	14- 9-51	6-10-51	6.203.987	Fgl. 1, part. 1-A, reddito dominicale	L. 12.834 —	L. 14.103,04
5	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Belcastro	269.68.60	774	22- 9-50	219 s.o.	23- 9-50	13-10-50	17.690.484			
6	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Crotone	120.76.70	857	12- 8-51	211 s.o.1	14- 9-51	6-10-51	14.202.199	Fgl. 56, part. 25, reddito dominicale	L. 117.600 —	L. 57.968,16
7	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti	Scandale	(1)	1007	16- 9-51	227 s.o.	3-10-51	16-10-51	757.737			
8	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti	Scandale	295.50.50	1009	16- 9-51	227 s.o.	3-10-51	13-11-51	17.435.973	Fgl. 7, part. 6, classe	III	II
										Fgl. 3, part. 21, superficie	Ha. 19.45.60	Ha. 19.47.60
										Fgl. 3, part. 22 superficie	Ha. 0.07.60	Ha. 0.07.80
9	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti	Scandale	164.14.60	1033	18- 9-51	227 s.o.	3-10-51	16-10-51	6.257.233	Fgl. 3, part. 24 reddito dominicale	L. 690,30	L. 699,30
										Corpo I° - Totali superficie e reddito dominicale	Ha. 159.01.00 L. 18.659,61	Ha. 159.03.00 L. 18.203,22
										Totale generale superficie	Ha. 164.12.60	Ha. 164.14.60

(1) Terreni espropriati con qualifica di « bosco ».

Roma, addì 2 settembre 1958

Visto, p *Il Ministro*. DATO

(4853)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n. 4572/2476 in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 1958 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 366) è stata definitivamente determinata in L. 5 713.812 (lire cinquemilionisettecentotredicimilaottocentododici), ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Scala Coeli (provincia di Cosenza), nei confronti della ditta PALOPOLI Alfredo fu Cesare, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1951, n. 1436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e dall'art 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dell art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, nonchè la revoca del precedente decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n 3143/1047, di liquidazione dell'indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 5 maggio 1958.

(4861)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza) espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n 1392 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 297 del 28 dicembre 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta MORELLI Francesco di Albino e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 401 823 (lire quattrocentounomilaottocentoventitre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956 n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 21 aprile 1952

I dati catastali, riportati nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DESCRIZIONE CATASTALE DEI TERRENI (Nuovo catasto)

Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	Qualità di coltura	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
42	3	a	Seminativo irriguo	IV	20.88.60	4.386,06
42	6	—	Bosco ceduo . .	V	1.18.50	28,44
42	7	—	Bosco ceduo . .	V	1.50.00	36 —
42	19	a	Pascolo	III	11.58.20	416,95
			Totali . . .		35.15.30	4.867,45

(4851)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n 879 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1, nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA LEGNAMI SILANI (I.L S S A), con sede in Genova, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L 1 300 386,35 (lire unmilionetrecentomilatrecentottantasei e cent 35), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 ottobre 1951.

I dati catastali, riportati nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DESCRIZIONE CATASTALE DEI TERRENI (Nuovo catasto)

Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	Qualità di coltura	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
40	57	—	Bosco alto fusto .	I	89.82 90	3.862,65
40	11	—	Seminativo . .	III	9.08.80	727,04
40	9	—	Seminativo . .	III	1.37.40	109,92
40	44	—	Pascolo cespugliato	I	0 33.80	13,52
40	47	—	Pascolo	I	0 60.00	36 —
40	59	—	Pascolo	I	0.43.40	26,04
40	22	—	Bosco alto fusto .	I	7.87.70	338,71
40	46	—	Bosco ceduo . .	I	0.67.30	31,63
40	54	—	Pascolo cespugliato	I	0.84.10	33,64
40	23	—	Seminativo irriguo	IV	0.83.20	120,64
40	24	—	Pascolo cespugliato	I	1.25.30	50,12
			Totali . . .		113.13.90	5.349,91

(4852)

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 4821/2725 in data 4 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 5 settembre 1958 (registro n 15 Agricoltura, foglio n. 21), è stata determinata in via definitiva in L 259 815 795 (lire duecentocinquantanovemilioniottocentoquindicimilasettecentonovantacinque)), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Brindisi (Brindisi), della superficie di ettari 2097 64 73 nei confronti della ditta ISTITUTO DEI FONDI RUSTICI - SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE ITALIANA, con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n 1725, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 69 936 503 (lire sessantanovemilioninovecentotrentaseimilacinquecentotre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L 329 750 000 (lire trecentoventinovemilionisettecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 12 luglio 1958 e n 179 del 25 luglio 1958.

(4926)

Determinazione dell'indennità dovuta alla ditta Pazzagli Paolo, Tommaso, Dante, Guglielmo-Antonio e Ferdinando fu Valentino-Orlando per i terreni espropriati in applica zione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n 103 in data 5 maggio 1955, pagina 1537, al n 3 dell'elenco, colonna 1ª, in luogo di « PAZ ZAGLI Paolo, Tommaso, Dante, Guglielmo, Antonio e Ferdi nando fu Valentino Orlando » leggasi « PAZZAGLI Paolo, Tom maso, Dante, Guglielmo Antonio e Ferdinando fu Valentino-Orlando ».

(4779)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato, di quattro zone di alveo del fiume Sieve, in comune di Pelago (Firenze).

Con decreto 6 settembre 1958, n 203, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di quattro zone di alveo del fiume Sieve, in comune di Pelago (Firenze), segnate nel catasto dello stesso Comune, alla sezione *E*, particelle 2802, 2803, 2804 e 2805, di complessive bq 5593 ed indicate nelle planimetrie in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4966)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 12534 in data 6 settembre 1958, è stata prorogata fino al 7 ottobre 1958 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari, affidata ai signori ing Vittorio De Riso Carpinone e al dott Michele Donatelli, rispettivamente commissario e sub commissario dell'Ente.

(4794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 23 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,76	624,77	624,75	624,78	624,75
$ Can	641,60	641,75	642,50	641,625	641 —	641,81	641,50	641 —	641,87	641,50
Fr Sv. lib.	145,79	145,69	145,795	145,7925	145,77	145,80	145,795	145,795	145,79	145,79
Kr D	90,10	90,14	90,12	90,165	90,10	90,15	90,145	90,10	90,14	90,10
Kr N.	87,12	87,14	87,12	87,15	87,10	87,15	87,145	87,10	87,13	87,10
Kr Sv.	120,35	120,39	120,35	120,40	120,30	120,39	120,39	120,50	120,35	120,30
Fol	164,93	164,98	164,95	165 —	164,95	164,98	165,005	164,90	164,96	164,90
Fr B	12,52	12,52	12,52375	12,51875	12,5175	12,53	12,52	12,52	12,52	12,52
Fr Fr.	148,15	148,22	148,20	148,23	148,20	148,25	148,25	148,20	148,24	148,15
Fr Sv. acc.	142,73	142,79	142,81	142,80	142,75	142,83	142,83	142,70	142,62	142,80
Lst	1742,40	1743 —	1742,75	1742,75	1742,75	1742,62	1743,125	1742 —	1742,62	1743 —
Dm occ	148,98	149,10	149,10	149,09	149,10	149 —	149,095	149 —	149,03	149,10
Scell. Aust.	24,05	24,07	24,075	24,07875	24 —	24,06	24,08	24,05	24,06	24,06

Media dei titoli del 23 settembre 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	71,40
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934	85,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,95
Id. 5 % 1936	98,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,76
1 Dollaro canadese	641,562
1 Franco svizzero lib.	145,794
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	87,147
1 Corona svedese	120,395
1 Fiorino olandese	165,002
1 Franco belga	12,519
100 Franchi francesi	148,24
1 Franco svizzero acc.	142,815
1 Lira sterlina	1742,937
1 Marco germanico	149,092
1 Scellino austriaco	24,079

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1958

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1958 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio al 31 agosto 1958			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1958		6.068		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	407.193		316.588	
— residui	22.372		27.983	
Totale		429.565		344.571
In conto movimento capitali — competenza	9.751		11.914	
— residui	1.045		1.357	
Totale		10.796		13.271
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	312 698		430 145	
Conti correnti	921.387		919.699	
Incassi da regolare	205 203		171.816	
Altre gestioni	664.251		528.554	
Totale		2.103.539		2.050.214
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	56		290	
Pagamenti da regolare	1.485		26.432	
Altri crediti	705 562		822 121	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	5.754		1.614	
Totale		712.857		850 457
Totale generale incassi e pagamenti		3.262.825		3.258 513
Fondo di cassa al 31 agosto 1958		—		4.312
Totale a pareggio		3.262.825		3.262.825

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1958 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.312	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	376		
Pagamenti da regolare	62.253		
Altri crediti	609.221		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	19.848		
Totale crediti		691.698	
In complesso			696.010
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.087.285		
Conti correnti	490.094		
Incassi da regolare	87.610		
Altre gestioni	317.729		
Totale debiti			3.982.718
Situazione del Tesoro (passività)			3.286.708

Circolazione di Stato (metallica) al 31 agosto 1958: L. 54 334 milioni

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5020)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1958

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		5.221.824.569 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		10.509.407.124 —
Portafoglio su piazze italiane	»		384.314.251.689 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		184.632.426 —
Anticipazioni	»		75.921.332.006 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		62.755.132.350 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		55.729.463.917 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.453.032.699.465 —
Partite varie	»		3.274.943 239 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000 000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria	L.		49.549.909.158 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		330.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		35.648.801.766 —
Spese	»		23.914.269.257 —
	L.		3.056.668.294.937 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		5.065.857.320.759 —
	L.		8.122.525.615.696 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		30.449.337 —
TOTALE GENERALE	L.		8.122.556.065.033 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.833.603.206.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.659.600.539 —
Depositi in conto corrente liberi	»		107.854.896.304 —
Conti correnti vincolati	»		870.876.348.454 —
Creditori diversi	»		186.927.933.253 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	50.478.059.042 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	33.823.844.710 —	16.654.214.332 —
Rendite del corrente esercizio	»		24.214.072.057 —
	L.		3.052.790.270.939 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.187.102.426 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.390.921.572 —	3.878.023.998 —
	L.		3.056.668.294.937 —
Depositanti	»		5.065.857.320.759 —
	L.		8.122.525.615.696 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		30.449.337 —
TOTALE GENERALE	L.		8.122.556.065.033 —

(5019)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca Pellegrini & C. già J. E. Mylius di F. Pellegrini, società in accomandita per azioni, di Torino, da parte della Banca Mobiliare Piemontese, S.p.A. di Torino e sostituzione di quest'ultima azienda con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Torino, piazza Solferino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48 secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1955, n. 1589;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 13 marzo corrente anno;
Viste le deliberazioni adottate in data 21 aprile 1958 dalle assemblee dei soci della Banca Mobiliare Piemontese e della Banca Pellegrini & C. - già J. E. Mylius di F. Pellegrini;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca Pellegrini & C. già J. E. Mylius di F. Pellegrini, società in accomandita per azioni, di Torino, da parte della Banca Mobiliare Piemontese, società per azioni, in Torino.
La Banca Mobiliare Piemontese è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Torino, piazza Solferino.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1958

Il Governatore: MENICHELLA

(5011)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per il progetto della nuova sede del Tribunale civile e penale e della Procura della Repubblica e per la sistemazione urbanistica generale della intera zona di piazzale Clodio in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione delle nuove sedi degli Uffici giudiziari di Roma, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309;
Considerato che, data l'importanza dell'opera e la sua particolare destinazione, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione dell'opera stessa;
Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione della nuova sede del Tribunale civile e penale e della Procura della Repubblica nonchè per la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona di piazzale Clodio Roma, per l'importo presunto di L. 3.000.000.000;
Visto il voto n. 415 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici Sezione VI, nell'adunanza del giorno 24 marzo 1958;
A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione della nuova sede del Tribunale civile e penale e della Procura della Repubblica nonchè per la sistemazione urbanistica generale della intera zona di piazzale Clodio Roma, per l'importo presunto di L. 3.000.000.000.

Art. 2.

Si autorizza sul cap. 43 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente l'impegno della somma di L. 10 milioni (diecimilioni) occorrente per far fronte alla spesa di cui all'art. 8 del predetto bando di concorso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1958
Registro n. 45, *foglio n.* 211.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici indice un concorso nazionale fra ingegneri ed architetti italiani, per il progetto della nuova sede del Tribunale civile e penale e della Procura della Repubblica dell'importo presunto di lire tre miliardi che dovrà sorgere in Roma su una parte dell'area demaniale di piazzale Clodio e precisamente sull'area segnata con la lettera *A* della planimetria generale.
Il progetto dovrà comprendere anche la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona del piazzale Clodio.
I concorrenti dovranno essere iscritti ai rispettivi albi. Ove più architetti o ingegneri si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere inscritto all'albo rispettivo.
I componenti di ogni gruppo dovranno preventivamente delegare uno di loro a rappresentarli autorizzandolo a trattare ed impegnarsi nel nome di tutti.
Ad ogni effetto e conseguenza del presente concorso la partecipazione collettiva di un gruppo di professionisti sarà considerata come quella di un singolo concorrente.

Art. 2.

I concorrenti potranno ritirare presso l'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale in via Monzambano n. 10, direttamente o a mezzo di un loro incaricato, i seguenti allegati:
A) planimetria generale quotata rapp. 1:1000;
B) prospetto fabbisogno uffici.
A richiesta l'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale, invierà a mezzo raccomandata i detti allegati ma non risponderà di eventuali ritardi.
I concorrenti hanno la facoltà di richiedere all'Ufficio predetto chiarimenti inerenti al bando.

Art. 3.

Il concorrente dovrà rispettare le norme vigenti del regolamento edilizio comunale per quanto riguarda i distacchi, mentre l'altezza dei fabbricati risulta fissata in m. 19, nonchè in particolare quelle di igiene e di sicurezza incendi, tenendo conto dell'ambiente nel quale dovranno sorgere i fabbricati stessi.
Il complesso degli edifici dovrà contenere tutti i locali indicati nell'allegato *B*.

Art. 4.

I progetti dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:
a) disegni:
1) piano urbanistico generale al rapp. 1:1000;
2) profili urbanistici del piano al rapp. 1:500;
3) planimetria generale degli edifici al rapp. 1:500;
4) prospetti principali e secondari, piante di tutti i piani e sezioni, con le quote essenziali al rapporto 1:200;
5) due prospettive, viste da punti reali che dovranno essere indicati sulla planimetria con l'angolo di visuale.
b) schizzi prospettici di esterni ed interni.
I disegni dovranno essere eseguiti in bianco e nero a semplice contorno senza effetti d'ombra e montati su cartone o compensato nelle dimensioni di m. 1,00 × 0,70 per quanto riguarda i progetti degli edifici, e non saranno ammessi elaborati oltre quelli sopraindicati;
c) relazione illustrativa nella quale, oltre a tutte quelle indicazioni che il concorrente riterrà utile di fornire, dovranno

essere descritte le strutture adottate, i materiali di cui si prevede l'uso, la cubatura degli edifici misurata dal piano di campagna al piano delle coperture, nonchè i criteri che hanno guidato il progettista nella compilazione del piano urbanistico

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire completi al Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici in Roma, via Nomentana n. 2, non più tardi delle ore 12 del centoventesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura e spese dei concorrenti.

Non sarà ammessa nessuna tolleranza neppure in casi di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che perverranno dopo trascorso il termine sopra indicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso Trascorso tale termine il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati.

Dei progetti pervenuti sarà rilasciata ricevuta.

Gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti ma dovranno essere contrassegnati con un motto.

I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti in un foglio chiuso in una busta sigillata contenente pure il certificato d'iscrizione nell'albo professionale nonchè la delega richiesta all'art. 1.

La busta sigillata dovrà essere contrassegnata con lo stesso motto

Gli elaborati porteranno l'intestazione generale:

« *Concorso per il progetto della nuova sede del Tribunale civile e penale e della Procura della Repubblica e per la sistemazione urbanistica generale della intera zona di piazzale Clodio* ROMA »

e la stessa indicazione sarà ripetuta esternamente alla busta

Art 6.

I progetti saranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici e così costituita:

1) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

2) il direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata, membro,

3) il direttore generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche, membro,

4) un esperto, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membro,

5) il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, membro;

6) il soprintendente ai monumenti per il Lazio, membro;

7) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, membro,

8) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della Capitale, membro;

9) un rappresentante del comune di Roma, membro;

10) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli ingegneri, membro,

11) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli architetti, membro

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Art. 7.

I due progetti, architettonici ed urbanistici, per quanto presentati unitamente, saranno giudicati separatamente nel senso che sarà facoltà della Commissione giudicatrice di ritenere meritevole uno dei due respingendo l'altro

Art 8.

A giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione, al progetto dichiarato vincitore verrà assegnato un premio di L. 3 500 000 (tre milionicinquecentomila), al progetto secondo classificato un premio di L. 2 000 000 (duemilioni); al terzo classificato un premio di L 1.500 000 (un milionecinquecentomila); e L. 500 000 (cinquecentomila) per il piano urbanistico.

Inoltre sarà a disposizione della Commissione la somma di L 2 500 000 (duemilionicinquecentomila) per eventuali riconoscimenti di merito a titolo di rimborso spese nel caso in cui emergano altri elaborati, oltre quelli classificati, meritevoli di particolare considerazione.

Qualora invece la Commissione stessa non ritenga di aggiudicare i premi anzidetti, resterà a sua disposizione la somma di L. 3 000 000 (tre milioni) per eventuali riconoscimenti di merito

Art. 9.

Le buste controdistinte dai motti e contenenti le generalità dei concorrenti saranno aperte dalla Commissione dopo che essa avrà adottato le proprie decisioni in merito alla attribuzione dei premi e della somma a titolo di rimborso spese.

Art. 10

Il Ministero dei lavori pubblici può non eseguire il progetto per cui viene bandito il concorso, senza che il vincitore possa richiedere ulteriori compensi, o muovere eccezione alcuna, restando il progetto primo classificato di proprietà dell'Amministrazione

La compilazione del progetto esecutivo, nel caso che l'opera debba attuarsi, sarà affidata al vincitore del concorso, limitatamente allo sviluppo della progettazione architettonica, salvo che l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non disponga altrimenti.

Al vincitore stesso sarà inoltre riservata la collaborazione artistica alla direzione dei lavori.

I rapporti fra il Ministero dei lavori pubblici, ed il vincitore del concorso, per quanto riguarda gli incarichi suddetti, verranno regolati da apposita convenzione sulla base di quanto successivamente esposto.

Nella redazione del progetto definitivo il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà di richiedere che vengano introdotte tutte quelle integrazioni o perfezionamenti che riterrà opportuni senza che ciò importi ulteriore compenso all'autore del progetto

Alla facoltà di cui sopra, il progettista vincitore non potrà muovere per nessun motivo opposizione alcuna.

Per la compilazione del progetto esecutivo, completo di disegni, nel rapporto 1·50 e di tutti i particolari in scale minori nonchè per la collaborazione alla direzione dei lavori per la parte artistica, verrà corrisposto un compenso percentuale nella misura:

$$\left[0,25 + 0,15 + \left(\frac{40}{100} \times 0,25\right)\right] = 0,50$$

dell'onorario calcolato in base alla tabella *A*, classe 1ª/d preventivamente ridotto nella misura stabilita dal disciplinare tipo in vigore all'atto della stipulazione della convenzione

Detta percentuale sarà applicata all'importo del progetto limitatamente alle opere murarie e di finimento, con esclusione degli impianti tecnologici, i quali saranno invece valutati al 10% del loro importo complessivo per quella collaborazione professionale che l'Amministrazione intende ottenere dal progettista in tale materia.

Inoltre in base all'art 18 della tariffa, verrà corrisposto lo aumento per incarico parziale nella misura del 25% dell onorario come sopra calcolato e per le prestazioni fuori ufficio e rimborso spese, sarà applicata una maggiorazione del 30% sull'onorario stesso.

Art 11

L'importo del premio corrisposto sarà considerato quale anticipazione sull'onorario spettante e ne sarà pertanto operato il diffalco nella stipula della convenzione.

Art 12.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione ed integrità di tutti gli elaborati pervenuti, escluso il primo.

A concorso esperito i progetti non premiati dovranno essere ritirati presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione del risultato del concorso, a cura e spese degli interessati.

Art. 13.

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme del presente bando.

Art 14

Ogni ulteriore chiarimento inerente al presente concorso potrà essere richiesto all'Ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale.

(4967)

Concorso per il progetto delle nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte d'appello e della Procura generale e per la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona di piazzale Clodio in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione delle nuove sedi degli Uffici giudiziari di Roma, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309;

Considerato che, data l'importanza dell'opera e la sua particolare destinazione, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione dell opera stessa;

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione delle nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte d'appello e della Procura generale nonchè per la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona di piazzale Clodio - Roma, per l'importo presunto di L. 3 000 000 000;

Visto il voto n. 415 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione VI, nell'adunanza del giorno 24 marzo 1958;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione delle nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte d'appello e della Procura generale nonchè per la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona di piazzale Clodio - Roma, per l'importo presunto di L. 3 000.000.000.

Art. 2.

Si autorizza sul cap. 43 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente l'impegno della somma di L 8 000 000 (ottomilioni) occorrente per far fronte alla spesa di cui all'art. 8 del predetto bando di concorso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1958
Registro n. 45, foglio n. 210

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici indice un concorso nazionale fra ingegneri ed architetti italiani, per il progetto delle nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte d'appello e della Procura generale dell'importo presunto di L 3 000 000 000 che dovranno sorgere in Roma su una parte dell'area demaniale di piazzale Clodio e precisamente sulle aree indicate nella planimetria generale: alla lettera *B* Corte di appello e Procura generale; alla lettera *C* - Pretura civile, alla lettera *D* - Pretura penale.

I progetti dovranno comprendere anche la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona del piazzale Clodio.

I concorrenti dovranno essere iscritti ai rispettivi albi. Ove più architetti o ingegneri si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto all'albo rispettivo.

I componenti di ogni gruppo dovranno preventivamente delegare uno di loro a rappresentarli autorizzandolo a trattare ed impegnarsi nel nome di tutti.

Ad ogni effetto e conseguenza del presente concorso la partecipazione collettiva di un gruppo di professionisti sarà considerata come quella di un singolo concorrente.

Art. 2.

I concorrenti potranno ritirare presso l'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale in via Monzambano n. 10 direttamente o a mezzo di un loro incaricato, i seguenti allegati:

a) planimetria generale quotata rapp. 1.1000;
b) prospetto fabbisogno degli uffici.

A richiesta, l'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale, invierà a mezzo raccomandata i detti allegati, ma non risponderà di eventuali ritardi.

I concorrenti hanno la facoltà di richiedere, all'Ufficio predetto, chiarimenti inerenti al bando.

Art. 3.

Il concorrente dovrà rispettare le norme vigenti del regolamento edilizio comunale per quanto riguarda i distacchi — mentre l'altezza dei fabbricati risulta fissata in m. 19 —, nonchè in particolare quelle di igiene e di sicurezza incendi; dovrà inoltre disporre i corpi del fabbricato in schema aperto, tenendo conto dell'ambiente nel quale dovrà sorgere il fabbricato stesso.

L'edificio dovrà contenere tutti i locali ed i servizi indicati nell'allegato *B* al presente bando.

Art. 4.

I progetti dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:

a) disegni:

1) piano urbanistico generale al rapp. 1:1000;
2) profili urbanistici del piano al rapp. 1.500;
3) planimetria generale al rapp. 1:500;
4) prospetti principali e secondari, piante di tutti i piani e sezioni, con le quote essenziali al rapp. 1.200,
5) due prospettive, viste da punti reali che dovranno essere indicati sulla planimetria con l'angolo di visuale,

b) schizzi prospettici di esterni ed interni

I disegni dovranno essere eseguiti in bianco e nero a semplice contorno senza effetti d'ombra e montati su cartone o compensato nelle dimensioni di m. 1,00×0,70 per quanto riguarda i prospetti degli edifici, e non saranno ammessi elaborati oltre quelli sopraindicati;

c) relazione illustrativa nella quale, oltre a tutte quelle indicazioni che il concorrente riterrà utile di fornire, dovranno essere descritte le strutture adottate, i materiali di cui si prevede l'uso, la cubatura dell'edificio misurata dal piano di campagna al piano delle coperture, nonchè i criteri che hanno guidato il progettista nella compilazione del piano urbanistico.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire completi al Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici in Roma, via Nomentana n. 2, non più tardi delle ore 12 del centoventesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura e spese dei concorrenti.

Non sarà ammessa nessuna tolleranza neppure in casi di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che perverranno dopo trascorso il termine sopra indicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Trascorso tale termine il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati

Dei progetti pervenuti sarà rilasciata ricevuta.

Gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma dovranno essere contrassegnati con un motto. I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti in un foglio chiuso in una busta sigillata contenente pure il certificato di iscrizione all'Albo professionale nonchè la delega richiesta all'art 1.

La busta sigillata dovrà essere contrassegnata con lo stesso motto.

Gli elaborati porteranno l'intestazione generale:

« *Concorso per il progetto delle nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte d'appello e della Procura generale e per la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona di piazzale Clodio* - ROMA ».

e la stessa indicazione sarà ripetuta esternamente alla busta.

Art. 6.

I progetti saranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici e così costituita:

1) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

2) il direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata, membro;

3) il direttore generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche, membro,

4) un esperto, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membro,

5) il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, membro;

6) il soprintendente ai monumenti per il Lazio, membro,

7) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, membro;

8) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale, membro;

9) un rappresentante del comune di Roma, membro;

10) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli ingegneri, membro,

11) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli architetti, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 7.

I due progetti, architettonici ed urbanistici, per quanto presentati unitamente, saranno giudicati separatamente nel senso che sarà facoltà della Commissione giudicatrice di ritenere meritevole uno dei due respingendo l'altro.

Art. 8.

A giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione, al progetto dichiarato vincitore verrà assegnato un premio di L. 3 000 000 (tre milioni), al progetto secondo classificato un premio di L. 2.000 000 (due milioni), al terzo classificato un premio di L 1 000.000, (un milione); e L. 500.000 (cinquecentomila) per il piano urbanistico.

Inoltre sarà a disposizione della Commissione la somma di L 1 500.000 (unmilionecinquecentomila) per eventuali riconoscimenti di merito a titolo di rimborso spese nel caso in cui emergano altri elaborati, oltre quelli classificati, meritevoli di particolare considerazione.

Qualora invece la Commissione stessa non ritenga di aggiudicare i premi anzidetti, resterà a sua disposizione la somma di L. 2 000.000 (due milioni) per eventuali riconoscimenti di merito.

Art. 9.

Le buste controdistinte dai motti e contenenti le generalità dei concorrenti saranno aperte dalla Commissione dopo che essa avrà adottato le proprie decisioni in merito alla attribuzione dei premi e della somma a titolo di rimborso spese.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici può non eseguire il progetto per cui viene bandito il concorso, senza che il vincitore possa richiedere ulteriori compensi, o muovere eccezione alcuna, restando il progetto primo classificato di proprietà dell'Amministrazione.

La compilazione del progetto esecutivo, nel caso che l'opera debba attuarsi, sarà affidata al vincitore del concorso, limitatamente allo sviluppo della progettazione architettonica, salvo che l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non disponga altrimenti

Al vincitore stesso sarà inoltre riservata la collaborazione artistica alla direzione dei lavori.

I rapporti fra il Ministero dei lavori pubblici, ed il vincitore del concorso, per quanto riguarda gli incarichi suddetti verranno regolati da apposita convenzione sulla base di quanto successivamente esposto.

Nella redazione del progetto definitivo il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà di richiedere che vengano introdotte tutte quelle integrazioni o perfezionamenti che riterrà opportuni senza che ciò importi ulteriore compenso all'autore del progetto

Alla facoltà di cui sopra, il progettista vincitore non potrà muovere per nessun motivo opposizione alcuna

Per la compilazione del progetto esecutivo, completo di disegni, nel rapporto 1·50 e di tutti i particolari in scale minori nonchè per la collaborazione alla direzione dei lavori per la parte artistica, verrà corrisposto un compenso percentuale nella misura:

$$\left[0,25 + 0,15 + \left(\frac{40}{100} \times 0,25\right)\right] = 0,50$$

dell'onorario calcolato in base alla tabella *A*, classe 1ª/d, preventivamente ridotto nella misura stabilita dal disciplinare tipo in vigore all'atto della stipulazione della convenzione.

Detta percentuale sarà applicata all'importo del progetto limitatamente alle opere murarie e di finimento, con esclusione degli impianti tecnologici, i quali saranno invece valutati al 10% del loro importo complessivo per quella collaborazione professionale che l'Amministrazione intende ottenere dal progettista in tale materia.

Inoltre in base all'art. 18 della tariffa, verrà corrisposto l'aumento per incarico parziale nella misura del 25% dell'onorario come sopra calcolato e per le prestazioni fuori ufficio e rimborso spese, sarà applicata una maggiorazione del 30% sull'onorario stesso.

Art. 11.

L'importo del premio corrisposto sarà considerato quale anticipazione sull'onorario spettante e ne sarà pertanto operato il diffalco nella stipula della convenzione.

Art. 12.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione ed integrità di tutti gli elaborati pervenuti, escluso il primo.

A concorso esperito i progetti non premiati dovranno essere ritirati presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione del risultato del concorso, a cura e spese degli interessati.

Art. 13.

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme del presente bando.

Art. 14.

Ogni ulteriore chiarimento inerente al presente concorso potrà essere richiesto all'Ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale.

(4968)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 10592 in data 21 marzo 1957, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque condotte veterinarie vacanti in questa Provincia;

Visto il decreto prefettizio n. 30717 in data 21 marzo 1958, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per cinque condotte veterinarie di questa Provincia, formulata dalla competente Commissione:

1.	Galluppi Domenico	punti 59,60
2.	Beviglia Antonio	» 57,88
3	Gabriele Guido	» 57,63
4	Iaiani Lucio	» 55,32
5	Gagliardi Ivo	» 54,93
6	Ruggeri Carlo	» 54,04
7.	Cellucci Nicola	» 53,85
8.	Silveri Gino	» 53,73
9	Bonelli Vincenzo	» 53,53
10.	Caracciolo Stefano	» 53,52
11.	Pascarella Antonio	» 53,16
12.	Cantoni Giuseppe	» 53,11
13.	Fanesi Renato	» 52,94
14.	Mastrovincenzo Ugo	» 51,84
15.	Falcone Pietro	» 51,04
16.	Bellachioma Franco	» 50,97
17.	Di Matteo Berardo	» 50,90
18	Santilli Manlio	» 50,79

19. De Luca Luigi . punti 50,65
20. Quadri Umberto » 50,51
21. Zimarino Emanuele » 50,45
22. Zimarino Ettore » 50,40
23. Pezzi Giulio » 50,12
24. Miranda Luigi » 49,86
25. Calabrese Amato » 49,61
26. Calloni Carlo » 49,30
27. Ternelli Franco » 49,27
28. Leone Raoul » 48,93
29. Sbrocca Domenico » 48,60
30. Mariottino Vincenzo » 48,49
31. Silvestri Eduardo » 48,36
32. Rampichini Luigi » 48,01
33. Tiberi Arnaldo » 47,92
34. Bertini Nicola » 47,35
35. Marinelli Danilo » 47,17
36. Della Penna Vittorio » 47,16
37. Di Loreto Zeno » 47,13
38. Tusè Adolfo » 46,91
39. Pasquini Giorgio » 46,40
40. Berchicci Nicola » 46,31
41. De Camillis Baiocchi Mario » 46,25
42. Biocca Francesco » 46,00
43. Cicchetti Roberto » 45,95
44. Basti Luigi » 45,71
45. Sgariglia Giampiero » 45,50
46. Cicoli Elio » 45,00
47. Scurti Emo » 44,71
48. Castiglione Costantino » 44,50
49. Serafini Pietro » 44,50
50. Pacetti Antonio Italo » 44,44
51. Antinucci Egidio » 44,28
52. Ferri Egisto » 44,20
53. Boccacci Luciano » 44,01
54. Speranza Emanuele » 44,00
55. Carlevaro Giampiero » 44,00
56. Di Benedetto Antonio » 43,99
57. Lametti Eugenio » 43,70
58. De Francesco Carmine » 42,99
59. Salvatorelli Mario » 42,85
60. Natarella Nicola » 42,42
61. Ricciuti Nicola » 42,29
62. Ciarlariello Francesco » 42,10
63. Di Matteo Camillo » 42,10
64. Orlandi Vittorio » 42,07
65. Benedetti Marcello » 42,00
66. Ruspantini Benito » 42,00
67. Giovannelli Alberto » 41,50
68. Gramenzi Francesco » 41,50
69. Galosi Ernesto » 41,50
70. Di Donato Valerio » 41,00
71. Ciancarelli Gregorio » 40,97
72. Lellis Michele » 40,95
73. Brufani Giustino . punti 40,80
74. Filippucci Antonio » 40,39
75. Pecora Luigi » 40,20
76. Manno Salvatore » 39,57
77. Valenti Stefano » 39,06
78. Innocenzi Dante » 38,50
79. Rinaldi Michele » 37,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 12 agosto 1958

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto 21 marzo 1957, n. 10592, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di cinque condotte veterinarie vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1956,

Visto il decreto prefettizio 12 agosto 1958, n. 27332, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al predetto concorso,

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 12 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per i concorsi sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, partecipanti al concorso sopracitato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie del Consorzio a lato di ciascuno indicato:

1) Galluppi dott. Domenico: consorzio Chieti II - Casalincontrada - San Giovanni Teatino - Torrevecchia Teatina.

2) Beviglia dott. Antonio: consorzio Torricella Peligna - Gessopalena - Montenerodomo - Pennadomo;

3) Gabriele dott. Guido: consorzio Bucchianico - Vacri;

4) Iaiani dott. Lucio: consorzio Orsogna - Ari - Filetto;

5) Gagliardi dott Ivo: consorzio Villa Santa Maria - Buonanotte - Civitaluparella - Colledimezzo - Monteferrante - Montelapiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 16 agosto 1958

Il Prefetto

(4905)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.